

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1358 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicolò PULLANO, Daniele Francesco CITTERA e della società ASD AMOR SPORTIVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicolò PULLANO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Saronno e calciatore tesserato per la A.S.D. Amor Sportiva, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso svolto le funzioni di arbitro in una gara della categoria esordienti di calcio a 9 del torneo "Busnelli-Conti", organizzato dalla società A.S.D. Amor Sportiva in data 17.5.2026, in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione;

Daniele Francesco CITTERA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D Amor Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 63, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso richiesto al sig. Nicolò Pullano, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Saronno e calciatore tesserato per la società A.S.D Amor Sportiva, di svolgere le funzioni di arbitro in una gara della categoria esordienti di calcio a 9 del torneo "Busnelli-Conti", organizzato dalla società A.S.D. Amor Sportiva in data 17.5.2026, in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione;

ASD AMOR SPORTIVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Daniele Francesco Cittera, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Nicolò PULLANO,
 - Sig. Daniele Francesco CITTERA,
 - Società ASD AMOR SPORTIVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Tettamanzi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Nicolò PULLANO,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Daniele Francesco CITTERA,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD AMOR SPORTIVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò